

SOMMARIO

ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	3
ART. 4	4
ART. 5	4
ART. 6	4
ART. 7	4
ART. 8	5
ART. 9	5
ART. 10	6
ART. 11	6
ART. 12	7
ART. 13	7
ART. 14	8
ART. 15	8
ART.16	9
ART. 17	9
ART. 18	9

ART. 19	9
ART. 20	9
ART. 21	10
ART. 22	10
ART. 23	10
ART. 24	11
ART. 25	11
ART. 26	11

COMUNE DI PETRURO IRPINO

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

L'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto fisso si svolge settimanalmente presso mercato , disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo del 31.03.1998 n. 114 e successive modifiche ed integrazioni , nonché della Legge Regionale N. 1/2000 così come individuato nell'allegate planimetrie che del presente ne formano parte integrante e sostanziale, approvate con delibera di C.C. n° 34 del 30/12/2000 istitutiva del mercato medesimo, consequenzialmente al presente regolamento;

ART. 2

Le attività di vendita si svolgono nel giorno di DOMENICA
Nella circostanza in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività , il Sindaco potrà consentire lo svolgimento del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno di mercato , sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche nazionalmente riconosciute.

ART. 3

La superficie complessiva dell'area di cui all'art. 1 da adibire a mercato ordinario (abbigliamento-alimentare - prodotti agricoli) del presente regolamento è di mq 550 così suddivisa:

- percorsi pedonali mq. 46,00

- mercato mq. 504,00 che trasformato in numero di posteggi si ottiene:

N. 2 posteggi di mq. 33,75 (7,50 x 4,50) = mq. 67,50

N. 5 posteggi di mq. 18,00 (4,00 x 4,50) = mq. 90,00

N. 8 posteggi di mq. 24,75 (5,50 x 4,50) = mq. 198,00

N. 11 posteggi di mq. 13,50 (3,00 x 4,50) = mq. 148,50

ART. 4

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione del mercato è rappresentata dalle piante planimetriche di cui all'allegato con la specifica individuazione, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi, nonché alla delle eventuale viabilità di servizio esterna.

Nell'ambito dell'area adibita al mercato alimentare, saranno individuati degli spazi riservati ai coltivatori diretti.

ART. 5

L'assegnazione dei posteggi avviene mediante bandi di gara pubblicati con l'indicazione dei posteggi disponibili e secondo i criteri stabiliti dalla Regione Campania.

ART. 6

La concessione dei posteggi ha validità decennale ed il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto convenzione (di cui si allega schema) e che può essere tacitamente rinnovato.

ART. 7

Il concessionario è tenuto al pagamento dei tributi dovuti secondo le modalità stabilite dal contratto - convenzione di cui all' art. 6 del presente

regolamento.

ART. 8

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare assegnatario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, o disponibile, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti, detti "Spuntisti", che ne fanno richiesta purchè siano titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 28 comma 1 lett.a) e b) del D.Lgs 114/98, previo pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.

Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'art. 28 comma 11 D.Lgs 114/98 coloro che hanno il più alto numero di presenza, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività nei giorni in cui si è presentato alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi sui mercati di cui al presente provvedimento.

Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate nell'apposito ruolino a mezzo procedimenti manuali o informatici e l'uso di tesserini plastificati allo scopo di garantire la gestione trasparente delle assegnazioni.

ART. 9

Il numero di presenze è attestato dal Sindaco o da suo delegato prima dell'effettuazione di ogni mercato, tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

Fra coloro rispetto ai quali non può essere documentato il numero di presenze, a parità di presenze, ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività, data che viene desunta dal certificato di iscrizione al Registro

Imprese che deve essere presentato a cura del richiedente l'assegnazione temporanea qualora intenda far valere il titolo di priorità.

Alla assegnazione temporanea procede, a scelta dello spuntista richiedente, sulla base dei criteri sopraindicati, il personale dell'Ufficio comunale, munito di pianta planimetrica del mercato che mostra le disponibilità giornaliere.

Di conseguenza, provvede al rilascio del permesso giornaliero ed alla trasmissione dello stesso all'Ufficio del settore Aree pubbliche per l'applicazione del canone di concessione.

ART. 10

Il titolare di concessione di posteggio decade dalla concessione a seguito della violazione delle norme dell'esercizio dell'attività contenute all'art. 29 del D.lvo 114/98 e successivi regolamenti.

Il titolare di concessione di posteggio decade, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lettera B dalla concessione medesima qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi per mercato settimanale, in un anno solare, salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie comunicate all'ufficio Settore Aree pubbliche, con apposita certificazione.

Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla L. 241/90 a cura del responsabile del servizio relativo.

ART. 11

Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per eliminazione del

posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Qualora sia revocata la concessione del posteggio per motivi di cui al comma 1, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso, con superficie non inferiore alla precedente.

ART. 12

Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere sull'area di mercato, durante la giornata stabilita all'art. 2 comma 1, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.00 nel periodo estivo, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nel periodo invernale.

In occasioni particolari (festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono ecc) e su richiesta delle Organizzazioni di Categoria potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita, nel rispetto della normativa vigente.

Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti.

Qualora l'operatore non sia presente al mercato almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'articolo 8.

Gli operatori "spuntisti" devono presentarsi presso l'Ufficio preposto almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle vendite.

ART. 13

I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo Legge 59/63, sono utilizzati da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei

prodotti del proprio fondo, pena la decadenza della concessione.

E' motivo di decadenza la perdita del requisito della qualità di coltivatore diretto, provato dalla certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.

I coltivatori diretti non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.

L'attività esercitata sul mercato dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del D.Lgs 114/98, dei successivi regolamenti e del presente regolamento di mercato.

ART. 14

E' istituito presso la ripartizione attività produttive la pianta del mercato ai sensi dell'art. 26 comma 1 n° 8, nella quale devono essere indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione.

Allo scopo di garantire la gestione del mercato, il personale incaricato procede alla rilevazione giornaliera delle presenze riportandole nell'apposito ruolino di mercato.

ART. 15

L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare, esclusivamente, il settore ALIMENTARE, consentendo che il settore NON Alimentare possa continuare normalmente l'attività, previa informativa alla commissione di mercato di cui all'art.19.

La sospensione ad HORAS, invece, può essere disposta dal Sindaco nel

caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità naturali.

ART.16

Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, secondo i criteri dell'art. 33 comma 6 della legge Regionale n° 1/2000. Le stesse, comunque, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata al titolare ; tale autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza, in originale.

ART. 17

E' consentito lo scambio dei posteggi e della relativa concessione, tra operatori consenzienti, previa comunicazione congiunta al Sindaco.

ART. 18

E' consentito l'accesso dell'automarket, del furgone e dell'autovettura ad uso trasporto promiscuo, comunque intestati all'assegnatario, purché non ecceda la superficie del posteggio concesso. Per la vendita dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi sono solo quelli in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.

ART. 19

I titolari di posteggio non possono occupare superfici maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati e riservati alla sosta o al transito pedonale, nè ostruire gli ingressi e le vie di fuga.

ART. 20

I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati,

debbono indicare, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 114/98, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

ART. 21

E' istituita la commissione di mercato composta da:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede ;
- b) N° 3 esercenti su aree pubbliche assegnatari di posteggio;
- c) N° 2 rappresentanti le associazioni di categorie nazionali più rappresentative;
- d) il responsabile del settore del commercio su aree pubbliche o suo delegato;
- e) Il Comandante dei VV.UU o suo delegato;
- f) il responsabile dell'ASL o suo delegato.

Gli esercenti ed i rappresentanti delle associazioni di categoria sono designati dalle stesse organizzazioni.

ART. 22

Prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione definitiva, i posteggi risultanti liberi, a seguito del censimento effettuato a cura della ripartizione, per decadenza, revoca o rinuncia, sono concessi, in via prioritaria, agli assegnatari esercenti l'attività di commercio alimentare o non alimentare in ambito principale, su domanda e secondo l'ordine cronologico di presentazione della stessa, per il mercato delle pulci, invece, sono concessi agli assegnatari esercenti l'attività in ambito regionale, secondo le stesse modalità.

ART. 23

Il commercio itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e con le limitazioni di cui al comma 5 dell'art. 32 della L.R. 1/2000, è consentito su tutto il territorio comunale ad eccezione della zona destinata al mercato settimanale nell'area stabilita nei soli giorni di svolgimento dello stesso.

E' consentita la sosta, non oltre le due ore sull'intero territorio, fatte salve le limitazioni di cui sopra.

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate e quelle consentite al commercio itinerante.

ART. 24

Il trasferimento di proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative autorizzazioni, può avvenire per cause di morte o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs 114/98. La comunicazione di sub-ingresso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività o dall'atto luttuoso, a cura degli eredi.

ART. 25

Ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28 comma 8 del D.Lgs 114/98, dal D.L. 155/97 e dalla Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/3/2000.

ART. 26

A carico dei trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento,

saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs 114/98.